



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 369 / 2021

Copia

RIFERIMENTI

PROPONENTE

ufficio Pianificazione del
Territorio

DATA DI ADOZIONE

08/04/2021

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

08/04/2021

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 08/04/2021

A: 22/04/2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA EX
ART. 21 NONIES, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241/1990
DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO,
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERR

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: **ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241/1990 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERR**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con decreto sindacale n. 2 del 15/01/2021 è stato affidato allo Scrivente l'incarico di Dirigente dell'Area IV - Area Assetto del Territorio;
- con decreto n. 5/2021 del Sindaco prot. 4406 del 29/01/2021 si riconfermava l'incarico di P.O. del Servizio 4 Assetto del Territorio all'Arch. Fonte Marilena Ingrassia;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con D.G.C. n. 84 del 25/09/2018 si incaricava il Servizio 4 - Assetto del Territorio - di procedere alla predisposizione di un Regolamento Comunale per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della commissione locale integrata per il paesaggio e per la valutazione ambientale strategica, al fine di sottoporlo alla ratifica da parte del Consiglio Comunale, ex art. 42 del T.U.E.L.;
- con D.C.C. n. 59 del 19/12/2018 si approvava il Regolamento Comunale per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della commissione locale paesaggio – integrata VAS;
- con determinazione del Responsabile del Servizio 4 n. 441/2019 del 16/04/2019, in esecuzione della sopracitata D.G.C., si è approvato l'avviso pubblico per la selezione dei componenti della commissione locale paesaggio;
- a seguito del predetto avviso pubblico risultavano pervenute n. 26 candidature, come da verbale prot. n. 3901 del 24/01/2020 delle operazioni di selezione dei componenti della commissione locale per il paesaggio;
- con determinazione n. 108/2020 del 03/02/2020 del Responsabile del Servizio 4, a seguito di procedura di selezione, venivano individuati e pertanto nominati membri effettivi della commissione locale paesaggio i sigg.ri: Dott. Cavallo Vincenzo, Dott. Delle Foglie Domenico Enrico, Dott.ssa Matera Luciana, Dott. Forte Francesco, Geom. Robles Francesco;

ATTESO CHE:

- l'art. 8, comma 2, della L.R. n. 20/2009 e s.m.i. stabilisce che: *“La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale...omissis;*



Città di Modugno

- lo schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio della Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 13/06/2017, stabilisce all'art. 3, comma 2, che: *“Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009, i membri della Commissione devono essere in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali”*;

- l'art. 3 del Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per il paesaggio, approvato con D.C.C. n. 59 del 19/12/2018, prevede che la stessa sia composta da n. 5 (cinque) figure professionali esterne all'amministrazione, avente comprovata e qualificata esperienza nel campo della tutela paesaggistica ambientale, i cui requisiti sono i seguenti previsti dalle lettere a, b, c, d, e:

a) *un esperto in tutela paesaggistica, pianificazione territoriale e VAS, Ingegnere e/o Architetto iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni anche con esperienza in materia di VAS;*

b) *un esperto in storia dell'arte e architettura (architettura, scienze dei beni culturali, tecnica del restauro, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali);*

c) *un archeologo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 17/2003, il quale partecipa in via permanente alle sedute della commissione;*

d) *un esperto in scienze della terra e geomorfologia, Geologo iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni;*

e) *un esperto in scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo di studio universitario avente esperienza almeno quinquennale, Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico, iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni;*

RILEVATO CHE:

- si evidenzia una palese incongruenza tra quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della L.R. 20/2009, dallo schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio della Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 13/06/2017, e dall'art. 3 del Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per il paesaggio approvato con D.C.C. n. 59 del 19/12/2018;

- la Legge Regionale nonché lo schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio della Regione Puglia prevedono che gli esperti in *“tutela paesaggistica”*, *“pianificazione territoriale”* e in *“scienze agrarie o forestali”* siano in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale nelle medesime materie, senza specificare per ciascuna categoria il titolo di studio;

EVIDENZIATO CHE:

- il Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per il paesaggio prevede invece che le figure professionali esperte in *“scienze agrarie e forestali”* debbano essere prive di titolo universitario (ma con esperienza almeno quinquennale), indicando nello specifico le figure ammesse alla selezione quali i Geometri, i Periti Agrari e gli Agrotecnici;

- il Regolamento Comunale, inoltre, indica quali esperti in *“tutela paesaggistica, pianificazione territoriale e VAS”* solo gli Ingegneri e/o gli Architetti con provata esperienza almeno quinquennale;

RITENUTO che una siffata previsione del Regolamento Comunale presenta elementi discriminatori nei riguardi dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che sono in possesso di titolo universitario e



Città di Modugno

di indubbia esperienza in materia di “*tutela paesaggistica*”, “*pianificazione territoriale*” e in “*scienze agrarie o forestali*”, in quanto li esclude a priori dalla selezione pubblica;

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per il paesaggio prevede una composizione di n. 5 membri, con riferimento alla lettera “e” dell’art. 3, attribuendo la competenza nelle scienze agrarie e/o forestali a qualsivoglia tecnico (nella specie, geometra, perito agrario o agrotecnico) privo di istruzione universitaria;
- i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali sono stati esclusi dalla selezione pubblica in virtù della formulazione dell’art. 3, lettera “e”, del Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per il paesaggio;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio 4 – Assetto del Territorio n. 108/2020 del 03/02/2020, si approvava la graduatoria finale di individuazione e nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio con la quale si provvedeva a nominare, tra gli altri, in qualità di esperto in scienze agrarie e forestali privo di istruzione universitaria, il geom. Robles Francesco;
- con pec del 16/02/2020, prot. n. 8717 del 18/02/2020, il geom. Robles Francesco comunicava di non poter accettare l’incarico di nomina a membro della Commissione Locale per il Paesaggio per sopravvenuti incarichi professionali;

VISTO CHE:

- l’ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari, con nota del 27 marzo 2020, richiedeva la sospensiva e la modifica della Determinazione Dirigenziale del Servizio 4 – Assetto del Territorio n. 108/2020 del 03/02/2020, con la quale si approvava la graduatoria finale di individuazione e nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, adducendo la illegittimità della loro esclusione dalla selezione pubblica, per manifesta illogica discriminazione della categoria;
- l’ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari, con successiva nota del 14/08/2020 e contestuale richiesta di accesso agli atti, manifestavano l’intenzione di verificare l’effettiva qualifica del nominato membro della Commissione Comunale per il paesaggio, geom. Robles Francesco, quale esperto in scienze agrarie e forestali;

VISTO il combinato disposto dall’art. 8, comma 2, della L.R. n. 20/2009 e s.m.i., e dall’art. 3, comma 2, dello schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio della Regione Puglia, che prevedono una riserva dei membri della Commissione in favore dei possessori di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali”;

RILEVATA pertanto la necessità di ponderare ulteriormente la definizione delle competenze e dei requisiti di professionalità riconducibili alle figure che dovranno essere selezionate, in particolare in riferimento ai membri esperti in materie attinenti alle scienze geologiche, agrarie o forestali che dovranno essere in possesso di specializzazione universitaria ed avere esperienza almeno biennale nelle medesime materie;

RICHIAMATA la legge n. 241/90 e in particolare l’art. 21-*nonies* titolato “annullamento d’ufficio”;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento dell’atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a



Città di Modugno

quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

RITENUTO che, nell'ipotesi in esame, il mancato annullamento degli atti inficiati dalle violazioni di cui sopra, espone l'Amministrazione a possibili azioni di tutela giurisdizionale, che qualora accolte, potrebbero portare all'annullamento del procedimento concorsuale, il quale, nel frattempo, potrebbe essere portato a conclusione con l'approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione ravvisa quale interesse pubblico prevalente la rimozione delle cause d'illegittimità prevenendo eventuali impugnazioni degli atti di approvazione della graduatoria finale, con grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, per i costi diretti e indiretti per l'espletamento della selezione e per la lesione dell'immagine dell'Ente;

RITENUTO di conseguenza, anche nell'ottica dell'economicità dei procedimenti, di dover disporre l'annullamento dell'avviso di selezione in presenza dei sopra richiamati vizi di legittimità;

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere all'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 *nonies*, comma 1, della Legge n. 241/1990 della procedura di selezione della Commissione Comunale per il paesaggio approvata con determinazione del Responsabile del Servizio 4 n. 441/2019 del 16/04/2019;

RAVVISATA altresì la necessità di attivare nuovamente le procedure finalizzate alla copertura delle posizioni di cui necessita l'Amministrazione, previa nuova redazione del regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per il paesaggio;

VISTO che con decreto sindacale n. 2 del 15/01/2021 è stato affidato alla Scrivente l'incarico di Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio;

VISTO il decreto n. 5/2021 del Sindaco prot. 4406 del 29/01/2021 con il quale si riconfermava l'incarico di P.O. del Servizio 4 Assetto del Territorio all'Arch. Fonte Marilena Ingrassia;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

1. **DISPORRE** l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-*nonies*, comma 1, della Legge 241/90 dell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della commissione locale paesaggio approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio n. 441/2019 del 16/04/2019, emanata in esecuzione della D.G.C. n. 84 del 25/09/2018;

2. **PRENDERE ATTO** della comunicazione, inviata dal geom. Robles Francesco a mezzo pec in data 16/02/2020 e depositata al prot. n. 8717 in data 18/02/2020, di non accettazione dell'incarico di nomina a membro della Commissione Locale per il Paesaggio per sopravvenuti incarichi professionali;

3. **DISPORRE** la notifica del presente provvedimento ai professionisti individuati quali membri effettivi della commissione locale paesaggio, con determinazione n. 108/2020 del 03/02/2020 del Responsabile del Servizio 4, di seguito elencati:

- Dott. Cavallo Vincenzo



Città di Modugno

- Dott. Delle Foglie Domenico Enrico
 - Dott.ssa Matera Luciana
 - Dott. Forte Francesco
4. **TRASMETTERE**, il presente provvedimento al Servizio 1 - Ufficio Trasparenza, per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in "Amministrazione Trasparente" nonché all'Albo Pretorio on line;
5. **TRASMETTERE**, altresì, il presente provvedimento agli Ordini Professionali di seguito elencati:
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari;
 - Ordine degli Architetti della Provincia di Bari;
 - Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari;
 - Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari;
 - Ordine dei Geologi della Regione Puglia;
 - Albo degli Archeologi Professionisti – CNAP;
 - Associazione Nazionale Archeologi – ANA;
6. **TRASMETTERE**, altresì, il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale e al servizio Ragioneria, per mera conoscenza;

Il Responsabile del Servizio 4
Assetto del Territorio
Arch. Fonte Marilena Ingrassia
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ASSETTO DEL TERRITORIO



Città di Modugno



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 459**

Settore Proponente: **ASSETTO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **ufficio Pianificazione del Territorio**

Oggetto: **ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241/1990 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERR**

Nr. adozione settore: **7** Nr. adozione generale: **369**

Data adozione: **08/04/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Pianificazione del Territorio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data **08/04/2021**

Il Responsabile di Servizio
arch. Fonte Marilena INGRASSIA

Visto Contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere: **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **Parere non necessario**

Data **08/04/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE **369**

DATA DI REGISTRAZIONE:
08/04/2021

RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Pianificazione del Territorio

OGGETTO:
ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241/1990 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERR

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 08/04/2021 AL 22/04/2021

MODUGNO LI', 08/04/2021

**IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.



Città di Modugno ASSETTO DEL TERRITORIO nr.serv. 7